

328.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 - Articolo 4 ed emendamenti) .	41
Missioni vaevoli nella seduta del 18 marzo 1998	5	(Sezione 4 - Articolo 5 ed emendamenti) .	46, 47
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	(Sezione 5 - Articolo 6, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	49, 51
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 6 - Articolo 7 ed emendamenti) .	54, 55
Documenti ministeriali (Trasmissioni).....	6	(Sezione 7 - Ordini del giorno)	56
Autorità per l'energia e il gas (Trasmissione di un documento).....	7	Interrogazioni a risposta immediata	61
Richiesta ministeriale di parere parlamentare.....	7	(Sezione 1 - Investimenti di edilizia sanitaria nel Mezzogiorno)	63
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 2 - Riordino dei riti alternativi) .	63
Progetto di legge n. 3194	9	(Sezione 3 - Introduzione del nuovo modello per la dichiarazione dei redditi)	63
(Sezione 1 - Articolo 2, emendamenti e subemendamento)	11, 12	(Sezione 4 - Situazione economica ed occupazionale del Mezzogiorno).....	64
(Sezione 2 - Articolo 3 ed emendamenti) .	32, 33	Progetto di legge costituzionale n. 3931	67
		(Sezione 1 - Articolo 56, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	68

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 marzo 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Borghezio, Bova, Brugger, Burlando, Calzolaio, Carrara Carmelo, Collavini, Corleone, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Iotti, Lumia, Maccanico, Mancuso, Mangiacavallo, Matranga, Mattioli, Micciché, Molinari, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Prodi, Risari, Sales, Savarese, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Corleone, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Iotti, Lumia, Maccanico, Mancuso, Mangiacavallo, Mattioli, Micciché, Molinari, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Prodi, Risari, Sales, Savarese, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annuncio di proposte di legge.

In data 17 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERGAMO: « Istituzione di una Commissione nazionale per la celebrazione del terzo centenario della morte di Mattia Preti » (4672);

APREA ed altri: « Disposizioni in favore del volontariato » (4673);

MATACENA: « Modifiche all'articolo 628 del codice penale concernenti il delitto di rapina » (4674);

DANESE: « Interpretazione autentica dell'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di aree di parcheggio interne » (4675);

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (4676);

SIMEONE: « Norme in materia di identificazione e di commercializzazione dell'olio di oliva, dell'olio vergine di oliva e dell'olio extra vergine di oliva italiano » (4677);

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore degli albi professionali » (4678);

VASCON: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti le sanzioni connesse alle violazioni delle disposizioni sul prelievo venatorio » (4679).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

RUFFINO ed altri: « Norme in materia di compensazioni industriali correlate a

contratti di armamento » (4512) *Parere delle Commissioni I, III, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

VI Commissione (Finanze):

BENEDETTI VALENTINI: « Revisione degli estimi catastali della seconda zona censuaria del comune di Assisi e trasferimento di immobili nella medesima zona censuaria » (4619) *Parere delle Commissioni I e V*;

VIII Commissione (Ambiente):

BOSSI ed altri: « Norme per la realizzazione dei trafori Spluga e Val Chiavenna-Val Mesolcina e concessione di un finanziamento alla regione Lombardia per l'adeguamento del sistema viario delle province di Como e di Sondrio » (4543) *Parere delle Commissioni I, III, V e XIV*;

BOVA e OLIVERIO: « Rifinanziamento degli interventi per il risanamento e lo sviluppo della città e della provincia di Reggio Calabria » (4585) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

X Commissione (Attività produttive):

PECORARO SCANIO: « Contributi per l'ammodernamento del parco italiano di macchine da cantiere e per il movimento di terra » (4527) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX e XIV*;

XIII Commissione (Agricoltura):

DOZZO ed altri: « Norme per il riordino del settore lattiero-caseario » (4502) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV*;

LEMBO ed altri: « Istituzione dell'anagrafe vitivinicola » (4568) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV*;

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema dell'associazionismo agricolo siciliano » (4577) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV*;

CHIUSOLI ed altri: « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (4620) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 marzo 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'Africa e l'oriente (Is.I.A.O.) per l'esercizio 1996, dell'ex Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) per gli esercizi 1994-1996 e dell'ex Istituto italo africano per gli esercizi 1993-1996 (doc. XV, n. 94).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 23 febbraio 1998 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 16 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n.839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con let-

tera in data 12 marzo 1998, ha trasmesso, a' termini dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 119635 di variazione compensativa nell'ambito della medesima unità previsionale di base.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 11 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le osservazioni dell'Autorità in merito all'articolo 37 del disegno di legge comunitaria (S. 1780-B), recante norme per il mercato dell'energia elettrica.

Le suddette osservazioni sono deferite alla X Commissione permanente (Attività produttive), nonché alla XIV Commissione permanente (Politiche Unione europea).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di diploma e di laurea in scienze motorie.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 aprile 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

PROGETTO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DEGLI ENTI CONFERENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 1990, N. 356, E DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE BANCARIA (3194-386-3137)

(A.C. 3194 — Sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutarî nei settori di cui alla lettera *d)* una parte di reddito non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera *h)* del presente comma, e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutarî, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì

adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutarî, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di in-

compatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

h) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statutari; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

i) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

(Gli emendamenti segnalati dai gruppi sono evidenziati dal carattere neretto del nome dei firmatari).

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: al limite fino a: e comunque non inferiore.

2. 182.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ai sensi della lettera h) del presente comma con le seguenti: dagli Statuti.

2. 33.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli, Carlo Pace, Armosino, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: e comunque non inferiore alla metà

2. 181.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Armosino, Ballaman, Peretti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e comunque non inferiore alla metà con le seguenti: non inferiore al 60 per cento.

2. 34.

Conte, Viale.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ulteriori disponibilità aggiungere le seguenti alle destinazioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e.

2. 134.

Volonté, Teresio Delfino, Pannetta, Marinacci, Grillo, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ad eventuali altri fini statutarî, .

2. 35.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli, Peretti, Teresio Delfino, Carlo Pace, Armosino.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: statutarî con le seguenti: previsti dagli attuali statuti nonché

2. 180.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: statutarî con le seguenti: previsti dagli attuali statuti

2. 178.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: statutarî aggiungere le seguenti: alla lotta all'usura,

2. 179.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con divieto fino alla fine della lettera.

2. 36.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: all'accantonamento e a riserva.

2. 37.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: riserva aggiungere le seguenti: ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. 261.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: distribuzione o.

2. 38.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o assegnazione.

2. 39.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sotto qualsiasi forma.

2. 40.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: agli associati.

2. 41.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: agli amministratori.

2. 42.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai dipendenti.

2. 43.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: anche successivamente alla trasformazione degli enti conferenti in persone giuridiche private.

2. 44.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:

Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo ed indirizzo la partecipazione dei medesimi

enti con adeguata forma di rappresentanza.

2. 45.

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Molgora, Martinelli, Frosio
Roncalli.**

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) operano secondo principi di economicità della gestione e anche attraverso la diversificazione degli investimenti, rimanendo esclusa, per gli acquisiti immobiliari a titolo gratuito, per le eredità ed i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile;

2. 46.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso.

2. 148.

Contento.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e fermo l'obiettivo fino a: al patrimonio stesso.

2. 47.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , e fermo fino alla fine della lettera con le seguenti: e fermo l'obiettivo della conservazione di valore del patrimonio, anche attraverso la diversificazione degli

investimenti che non potrà eccedere il limite del 50 per cento del patrimonio stesso, lo impiegano in modo da ottenere una adeguata redditività.

2. 48.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso.

2. 49.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: stesso, anche attraverso *con le seguenti:* stesso, solamente attraverso.

2. 221.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: degli investimenti *sino alla fine della lettera.*

2. 50.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: ed il conferimento *fino alla fine della lettera.*

2. 51.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, *di con le seguenti:* conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale,

***2. 222.**

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, *di con le seguenti:* , conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale

***2. 232.**

D'Amico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: ed il conferimento *fino a:* soggetti autorizzati.

2. 52.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* rimanendo esclusa, per gli acquisti immobiliari a titolo gratuito, per le eredità ed i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile; .

2. 53.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* e devono adottare per le operazioni di dismissione procedure idonee a garantire la trasparenza e l'equità.

2. 54.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* Devono, altresì, adottare per le operazioni di dismissione le procedure previste dalla vigente normativa;

2. 57.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità.

*** 2. 200.**

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità

*** 2. 235.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità.

*** 2. 198.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: equità con la seguente: il rispetto degli interessi della comunità locale

2. 177.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le parole: e potere di compensare l'eventuale imposta dovuta con i crediti di imposta che matureranno nell'anno successivo.

2. 56.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per poter procedere alle operazioni di trasformazione e concentrazione, sono tenuti a richiedere il parere motivato degli enti preposti, a norma dello statuto, alla nomina degli organi sociali degli enti conferenti medesimi.

2. 58.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: direttamente strumentali fino a: categorie sociali deboli.

2. 59.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: ai fini statutari fino a: sociali deboli con le seguenti: agli scopi di utilità sociale.

2. 60.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: ai fini statutari fino a: sociali deboli con le seguenti: agli scopi di cui alla lettera a).

2. 61.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: esclusivamente fino a: categorie sociali deboli.

2. 149.

Contento.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivamente e esclusivo rispettivamente con le seguenti: prevalentemente e prevalente.

*** 2. 201.**

Armosino, Garra, Peretti, Teresio Delfino, Ballaman, Carlo Pace.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivamente e esclusivo rispettivamente con le seguenti: prevalentemente e prevalente

*** 2. 195.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.

**** 2. 62.**

Conte, Leone, Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.

**** 2. 140.**

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente

****2. 176.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: dell'istruzione fino a: categorie sociali deboli con le seguenti: dell'istruzione ed educazione, dell'arte e cultura, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione e sviluppo della comunità locale, escluso l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa,

2. 226.

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dell'istruzione e dell'arte aggiungere le seguenti: del restauro e della conservazione dei beni culturali.

2. 63.

Viale.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: arte aggiungere le seguenti: della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

2. 175.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Pistone, Ballaman, Armosino.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: dell'arte, aggiungere le seguenti: dell'ambiente,

2. 192.

Vigni, Bandoli, Casinelli, De Benetti, Galdelli, Pistone.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 305 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 2.305 sostituire le parole: dalla normativa vigente per i singoli settori con le seguenti: dai piani nazionali e regionali in materia di istruzione e sanità.

0. 2. 305. 1.

Carlo Pace, Ballaman, Armosino, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: , in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori.

2. 305.

La Commissione.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: delle iniziative dirette allo sviluppo economico delle attività produttive, nel territorio in cui le fondazioni operano.

2. 64.

Armosino, Garra, Conte.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: nonché scopi di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio.

2. 65.

Conte.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: alla lotta all'usura

2. 172.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: dello sviluppo economico locale e degli altri scopi previsti dagli attuali Statuti.

2. 173.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: o della promozione e sviluppo economico del territorio.

2. 174.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile,

2. 171.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese con le seguenti: che risultino comunque strumentali all'attività dell'ente gli enti non possono esercitare direttamente l'attività bancaria nonché detenere partecipazioni di maggioranza nel capitale di imprese bancarie o finanziarie.

2. 66.

Viale.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: che abbiano per oggetto esclusivo di tali imprese con le parole: che risultino comunque strumentali all'attività dell'ente.

2. 142.

Volontè, Teresio Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Marinacci, Grillo, Tassone.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivo con le seguenti: oggetto prevalente.

2. 139.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che siano strumentali per l'attività esercitata dall'ente.

2. 236.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché detenere partecipazioni di maggioranza nel capitale di imprese bancarie o finanziarie.

2. 141.

Volontè, Teresio Delfino, Panetta, Marinacci, Grillo, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di enti che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni in una società bancaria operante con il 95 per cento delle sue dipendenze in ambito non più ampio di quello regionale, è considerata strumentale ai fini statuari la gestione delle suddette partecipazioni in maniera da assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale.

2. 169.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli enti aventi natura associativa privata sono considerate strumentali ai fini statutari le partecipazioni, dirette o indirette, in una società bancaria operante prevalentemente in ambito non più ampio di quello regionale, onde assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale.

2. 170.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) possono investire parte dei proventi derivanti dalle privatizzazioni per sottoscrivere aumenti di capitale di società bancarie.

2. 67.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) sono obbligati alla tenuta dei libri e delle scritture contabili, devono redigere il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione nonché provvedere a renderli pubblici secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili;

2. 68.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: anche con riferimento alle erogazioni effettuate nell'esercizio.

2. 69.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: relative alle società per azioni.

2. 70.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: società bancaria o nella società *sopprimere la seguente:* finanziaria.

2. 300.

La Commissione.

Al comma 1, alla lettera g), premettere le seguenti parole: gli enti che ne sono sprovvisti.

2. 76.

Armosino, Garra, Carlo Pace.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo e controllo generale distinto da quello di amministrazione e di controllo interno, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi;

2. 71.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente;

g) prevedono nei loro statuti un organo di indirizzo e controllo generale distinto da quello di amministrazione e di controllo interno della gestione, fissando specifici requisiti di professionalità per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno della gestione.

2. 72.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di direzione, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità esperienza ed onorabilità per i soggetti che ricoprono gli incarichi ed assicurando la rappresentanza delle comunità locali del territorio nel quale l'ente opera.

2. 73.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza degli interessi perseguiti con riguardo alle necessità del territorio.

2. 74.

Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) prevedono nei loro Statuti distinti organi di indirizzo e controllo generale, distinti da quello di amministrazione e di controllo interno, fissando specifici requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità ed incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi.

2. 75.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, assicurando nell'ambito dell'organo di indirizzo eventualmente anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che, per preparazione ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Detta norma si rivolge esclusivamente a quelle realtà che non sono state destinatarie a tal fine del riordino previsto dalla legge n. 218 del 1990 e conseguentemente coloro i quali sono già in quelle condizioni non possono essere oggetto del presente articolo. Per coloro a cui la norma si rivolge, ovvero i soggetti non normativamente regolamentati nella legge n. 218 del 1990, la costituzione degli organi assembleari si realizza mediante designazioni che tengano conto della rappresentatività in proporzione delle attuali rappresentanze presenti dal Consiglio di amministrazione.

2. 202.

Armosino, Garra.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

2. 196.

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i componenti di tutti gli organi, determinando anche i casi di incompatibilità tra la qualità di membro degli organi dell'ente e la titolarità di cariche politiche negli organi degli enti territoriali operanti nelle medesime zone di interesse, nonché con la titolarità di funzioni amministrative o di controllo in associazioni o istituzioni che costantemente o periodicamente sono beneficiari di finanziamenti o di contribuzioni da parte degli enti;

2. 163.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: fissando specifici requisiti.

2. 79.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: fissando fino a: assicurando con le seguenti: esperienza, professionalità ed incompatibilità, e assicurano;

2. 78.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di professionalità aggiungere le seguenti: e di esperienza.

2. 80.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi.

2. 143.

Sanza, Teresio Delfino, Pepe.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: ipotesi di incompatibilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: di esperienza per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, adeguati alla carica da rivestire, alla attività da svolgere ed alle necessità del territorio.

2. 81.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: ipotesi di incompatibilità fino alla parola: territorio con le seguenti: e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo

2. 84.

Conte.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: ipotesi di incompatibilità;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: determinando anche l'incompatibilità come membro degli organi dell'ente, con la titolarità di cariche politiche negli organi degli enti territoriali operanti nelle medesime zone di interesse, nonché con la titolarità di funzioni amministrative o di controllo in associazioni o istituzioni che sono beneficiarie di finanziamenti o di contributi da parte degli enti stessi.

2. 82.

Conte, Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: incarichi fino alla fine con le seguenti: e stabilendo l'incompatibilità tra lo svolgimento dei medesimi incarichi e la titolarità di cariche elettive o di gestione negli enti territoriali.

Gli statuti assicurano altresì la rappresentanza negli organi di indirizzo e controllo delle associazioni e categorie produttive che operano sul territorio, con l'attribuzione ad esse del potere di designa-

zione. Gli statuti assicurano inoltre la presenza negli organi di gestione degli enti territoriali dei luoghi in cui si esercita l'attività, o attribuendo ad essi le relative designazioni.

2. 83.

Conte, Ballaman.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: i rispettivi incarichi e assicurando aggiungere le seguenti: con autonome determinazioni

2. 237.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo con le seguenti: e assicurano.

2. 85.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dell'organo di indirizzo.

2. 77.

Conte, Ballaman.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio e;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Negli organi di indirizzo degli enti derivati dalla trasformazione in Società per azioni degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 298, verrà mantenuta o assicurata la rappresentanza della Regione in cui hanno sede.

2. 166.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio.

*** 2. 86.**

Conte, Teresio Delfino, Carlo Pace.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio.

*** 2. 144.**

Sanza, Teresio Delfino, Carlo Pace.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: rappresentanza del territorio con le seguenti: presenza di espressioni della società locale.

2. 238.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: del territorio fino alla fine.

2. 87.

Conte.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole del territorio aggiungere le seguenti parole: che deve essere statutariamente delimitato ed entro cui avvengono le erogazioni di cui alla lettera b).

2. 88.

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Molgora, Martinelli, Frosio
Roncalli.**

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: del territorio aggiungere le seguenti: nel quale opera l'ente che deve essere statutariamente delimitato ed entro cui avvengono le erogazioni di cui alla lettera b).

2. 89.

**Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Molgora, Martinelli, Frosio
Roncalli.**

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresa la gestione delle partecipazioni e dei patrimonio

2. 164.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al 50 per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi.

2. 701.

La Commissione.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Almeno i tre quarti dei componenti ciascun organo, incluso il suo presidente, debbono essere scelti tra persone che risiedono da almeno cinque anni nella Regione in cui ha sede l'ente. Sono considerati alla stregua di residenti quinquennali le persone che all'entrata in vigore della presente legge rivestono nell'ente incarichi negli organi di indirizzo, di amministrazione o di controllo

2. 165.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Peretti, Teresio Delfino, Ballaman, Armosino.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Negli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, le funzioni di indirizzo e amministrazione possono essere svolte da un unico organo

2. 167.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle fondazioni con patrimonio netto inferiore a 150 miliardi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, le funzioni di indirizzo e amministrazione possono coincidere ed essere svolte da un unico organo.

2. 227.

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:

Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo e di indirizzo la partecipazione dei medesimi con adeguata forma di rappresentanza.

2. 90.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) stabiliscono che almeno i tre quarti dei componenti di ciascun organo, incluso il suo presidente, debbono essere scelti tra persone che siano da almeno cinque anni residenti nella regione in cui ha sede l'ente o in Regione nella quale l'eventuale società bancaria direttamente o indirettamente controllata abbia raccolto nell'ultimo quinquennio una quota non inferiore al 30 per cento della totale raccolta da clientela ordinaria. Sono considerati alla stregua di residenti quinquennali le persone che all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge rivestano incarichi negli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.

2. 168.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 91.

Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) gli enti di cui alla lettera *i)* sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che verifica la conformità degli statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, vigila sul legittimo svolgimento dell'attività degli enti stessi ed esercita il controllo sugli organi previsto dall'articolo 25 del codice civile il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo di controllo e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati.

2. 92.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente. Tale organismo ha il compito di verificare il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi e di esercitare i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 25 del codice civile in quanto compatibili. Fino all'istituzione di detto organismo di controllo le funzioni suindicate sono esercitate dal Ministro del Tesoro.

2. 94.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sono sottoposti, per le finalità di competenza, alla vigilanza dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, finché ciascun ente rimarrà titolare di partici-

zioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, altresì alla vigilanza prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. 151.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi in questo contemplati. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione e approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

***2. 152.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Ballaman, Teresio Delfino, Armosino, Peretti.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione. Approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari può disporre la liquidazione

dell'ente. Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

***2. 203.**

Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Ballaman, Carlo Pace, Armosino.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sono sottoposti alla disciplina prevista per le fondazioni dal codice civile.

2. 150.

Contento, Ballaman, Teresio Delfino, Carlo Pace, Armosino, Peretti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il primo periodo.

2. 96.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: sono sottoposti fino a: A tal fine con le seguenti: gli enti di cui alla lettera i) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che.

2. 95.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine della lettera con le seguenti: alla vigilanza del Ministro del tesoro che avrà, in particolare, poteri di verifica del rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, della sana gestione del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti e potrà disporre lo scioglimento degli organi dell'ente per gravi e ripetute irre-

golarità nella gestione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo III, libro I del codice civile.

2. 97.

Conte.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine della lettera con le seguenti: alla vigilanza prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356 e per le finalità di competenza, alla vigilanza dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. 98.

Conte.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine del periodo con le seguenti: alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge, della sana gestione del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

2. 99.

Conte.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: ad un'autorità di vigilanza la quale con le seguenti: all'organo di controllo di cui alla lettera g) il quale.

2. 101.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: un'autorità di vigilanza la quale con le seguenti: ad un organismo di controllo indipendente che.

2. 100.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: ad un'autorità di vigilanza la quale *con le seguenti:* ad un organismo di controllo indipendente il quale.

2. 102.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: il rispetto della legge e dello statuto la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti *con le seguenti:* il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi.

2. 103.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio.

2. 104.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti *con le seguenti:* la conformità degli statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge.

2. 105.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: la sana e prudente gestione.

2. 106.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole da: la redditività *fino a:* statuti.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: determina *fino a:* reddito;

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: raggiungimento *con la seguente:* perseguimento.

2. 112.

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole da: la redditività *fino a:* statuti.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: determina *fino a:* reddito;

2. 113.

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera h) primo periodo, sopprimere le parole: la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

2. 145.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera h) primo periodo, sostituire le parole: la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti *con le seguenti:* vigila sul legittimo svolgimento dell'attività degli enti stessi.

2. 107.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) primo periodo, sopprimere le parole: la redditività del patrimonio.

***2. 110.**

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: la redditività del patrimonio

***2. 155.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: la redditività del patrimonio *con le seguenti:* il rispetto delle norme dettate dalla presente legge.

2. 108.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) primo periodo, sostituire le parole: la redditività del patrimonio *con le seguenti:* il rispetto delle norme dettate dai decreti legislativi relativi alla presente legge.

2. 109.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) , primo periodo, sopprimere le parole: e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

2. 111.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole : nel pieno rispetto del libero apprezzamento dell'ente vigilato circa i criteri d'impiego

del patrimonio e la preferenza assegnata rispettivamente al grado di rischiosità e al tasso di rendimento.

2. 153.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: rappresentativa delle realtà cui si rivolge.

2. 228.

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il secondo periodo.

2. 114.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da: A tal fine *fino a:* ripetute irregolarità nella gestione.

2. 115.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le seguenti: autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione.

2. 116.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: trasformazione e.

2. 117.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: e concentrazione.

2. 118.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: approva le modifiche statutarie.

2. 119.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da: determina fino a fini statuari.

2. 120.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: determina un limite minimo di reddito,

2. 146.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole da: determina un limite minimo di reddito *sino a:* gravi e ripetute irregolarità nella gestione *con le seguenti:* determina, sentiti gli interessati, un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statuari; può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione

2. 194.

Vigni, Tattarini.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo la parola: determina *aggiungere le seguenti:* tenendo conto dell'andamento del mercato,.

2. 239.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, *con le seguenti:* con riferimento ad un periodo triennale, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, basato prevalentemente sul rapporto fra dividendi e patrimonio netto del settore bancario.

2. 700.

La Commissione.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: un limite minimo di reddito *con le seguenti:* una quota di reddito, determinata tenendo conto anche della volontà espressa dall'ente di rafforzare il capitale delle società partecipate, indipendentemente dalla natura della loro attività

2. 156.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio *con le seguenti:* una quota di reddito, eguale per tutti gli enti vigilati

2. 157.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: da destinare *aggiungere le seguenti:* salvo particolari e contingenti situazioni aziendali,.

2. 240.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da: sentiti gli interessati *fino a:* la liquidazione dell'ente.

2. 121.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) al secondo periodo sostituire le parole: organi gestori *con le seguenti:* organi di amministrazione.

2. 301.

La Commissione.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Non è considerata irregolarità di gestione l'eventuale destinazione dell'intero

reddito conseguito ad aumento di capitale delle società partecipate.

2. 154.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Non costituisce grave irregolarità di gestione il conseguimento di un reddito giudicato insufficiente dall'autorità vigilante.

2. 158.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'inadempienza a quanto disposto alla lettera c) del presente comma, come pure la partecipazione al controllo diretto o indiretto, da solo o in concorso con altri, di società diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma sono considerate gravi irregolarità.

2. 225.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Costituiscono senz'altro motivo di scioglimento degli organi di gestione e di controllo le violazioni dell'obbligo di affidare la gestione patrimoniale a soggetti autorizzati, previsto alla lettera c) del presente comma, ovvero la detenzione di partecipazioni diverse da quelle previste alla lettera d) del presente comma.

2. 230.

D'Amico.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Nel caso di enti che detengano direttamente o indirettamente partecipazioni non maggioritarie in società bancarie operanti con almeno il 70 per cento delle loro dipendenze nell'ambito della Regione in cui ha gli enti hanno la loro sede, non

costituisce irregolarità di gestione l'eventuale destinazione dell'intero reddito conseguito ad aumento di capitale delle suddette società partecipate, sempre che non venga così raggiunta la maggioranza diretta o indiretta.

2. 159.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Non può essere posto a carico degli enti vigilati ed a favore dell'autorità vigilante alcun onere, neanche se sostenuto per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

2. 160.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Avverso le delibere dell'autorità di vigilanza è ammessa l'impugnazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

2. 161.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il terzo periodo.

2. 122.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole: di controllo diretto o indiretto in società bancarie *con le seguenti:* tali da conferirgli il controllo diretto o indiretto al sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile o un'influenza notevole al sensi del terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile, in società commerciali.

2. 223.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, dopo le parole: in società bancarie *aggiungere le seguenti:* ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

2. 233.

D'Amico, Mazzocchin, Crema.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire la parola: suddette *con le seguenti:* di vigilanza

2. 162.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole da: sono esercitate *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non sono esercitate da alcun organo.

2. 123.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole da: sono esercitate *fino alla fine del periodo con le seguenti:* sono esercitate dall'organo di controllo cui alla lettera g).

2. 124.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sopprimere le parole: ed anche successivamente finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società bancarie.

2. 125.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera h), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il controllo

sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. 193.

Vigni, Tattarini.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni come sopra descritte, gli statuti non saranno approvati dall'autorità di vigilanza o da chi ne svolge le funzioni.

2. 224.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il quarto periodo.

*** 2. 126.**

Conte.

Al comma 1, lettera h) sopprimere il quarto periodo.

*** 2. 127.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: Nella Regione Trentino-Alto Adige le funzioni di cui alla presente lettera sono esercitate dagli organi regionali e provinciali competenti ai sensi dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. 128.

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera h) sono esercitate dalla Giunta provinciale

territorialmente competente e per la Regione Valle d'Aosta dalla Giunta regionale.

2. 129.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera *h)* sono rispettivamente esercitate dalle Giunte regionali o provinciali territorialmente competenti,

2. 189.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Ballaman, Armosino, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera *h)* sono esercitate dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

2. 190.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2. 204.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i loro statuti alle disposizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo di controllo indipendente di cui

alla lettera *h)* che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia gestionale e statutaria.

2. 130.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: dei decreti stessi con le parole: della presente legge.

2. 132.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: decreti stessi aggiungere le seguenti: inoltre, provvedono a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo di controllo di cui alla lettera h) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo.

2. 131.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: modifiche statutarie aggiungere le seguenti: da parte dell'autorità di vigilanza o di chi ne esercita le funzioni come dalle disposizioni di cui alla lettera h) del presente comma.

2. 220.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: modifiche statutarie aggiungere le seguenti: , e sempreché siano cessati i motivi che, ai sensi della lettera h) del presente comma, giustificano l'esercizio delle funzioni di vi-

gilanza da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. 231.

D'Amico.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: diventano persone giuridiche private con piena con le seguenti: sono dichiarati persone giuridiche private e godono di

2. 188.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) ai vincoli alla devoluzione del reddito, di cui alle precedenti lettere b) ed h) non sono sottoposti gli enti con fondo di dotazione a composizione associativa, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. 187.

Carlo Pace.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 2. 133.**

Volontè, Panetta, Grillo, Marinacci, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 2. 21.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: emettere aggiungere le seguenti: previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata.

2. 302.

La Commissione.

(A.C. 3194 — Sezione 2)**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

(Regime tributario degli enti).

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli; il possesso di partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, sempre che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente

medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d*), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3, commi 186 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Regime tributario degli enti).

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) riconoscimento del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, lettera *a*). Il possesso di partecipazioni di controllo nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partici-

zione bancaria non viene presa in considerazione ai fini della verifica della prevalenza;

b) attribuzione della qualificazione di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono finalità istituzionali con le modalità previste dalla lettera *d*), comma 1, dell'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1 per gli enti che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli destinati a propria sede o al raggiungimento dei suoi scopi statutari o alle attività esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d*) dell'articolo 2 o da immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939. La titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quelli indicati pervenuti a titolo gratuito non fa venir meno la qualificazione di ente non commerciale per la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1. L'attribuzione della predetta qualificazione decorre dall'anno 2003 per gli enti titolari di diritti reali su immobili diversi da quelli precedentemente indicati;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) il regime fiscale applicabile agli atti a titolo gratuito in favore degli enti di cui all'articolo 1 viene esteso ai medesimi atti riguardanti gli enti di cui ai commi 186 e 188 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finché per questi enti non verranno emanate specifiche disposizioni;

e) nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 1 il Governo è delegato ad emanare disposizioni atte a determinare le condizioni per l'applicazione del regime tributario di cui al presente articolo ad altre fondazioni che perseguono finalità analoghe;

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Regime tributario degli enti).

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti conferenti, se di natura non commerciale, perseguano le finalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, e dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2; l'applicazione del regime agevolativo è subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza di dette condizioni ed è estesa anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi e potere di compensare il credito di imposta con l'imposta dovuta sul dividendo da cui deriva il credito.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Al comma 1, lettera a), premettere alle parole: attribuzione le seguenti parole: A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,

3. 1.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: attribuzione fino a: n. 601 con le seguenti: applicazione e determinazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi;

3. 2.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: attribuzione fino a: n. 601 con le seguenti: esenzione dei redditi impiegati per le attività istituzionali.

3. 3.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attribuzione con la seguente: riconoscimento.

***3. 40.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: l'attribuzione con la seguente: riconoscimento

***3. 55.**

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attribuzione con la seguente: conferma.

3. 4.

Armosino, Berruti, Conte, Leone,
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: regime previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 5-bis e.

3. 5.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione del regime di esonero previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.

3. 6.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione del regime di esonero previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.

3. 7.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.

3. 8.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: ed esonero dagli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;.

3. 9.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione del regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 e dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

3. 15.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: ed attribuzione del regime previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore degli enti conferenti.

3. 10.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione degli articoli 7 e 21 e degli articoli da 23 a 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;

3. 11.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e del regime di esenzione previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346.

3. 12.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. 14.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e applicazione del regime previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 agli enti conferenti che abbiano natura non commerciale e perseguano le finalità istituzionali.

3. 13.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e del regime alternativo previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. 16.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e del regime di esenzione previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,.

3. 17.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e del regime di esenzione previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,.

3. 18.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e del regime previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,.

3. 19.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 comma 1.

3. 21.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e per i proventi delle attività commerciali, comprese quelle accessorie, percepiti dagli enti conferenti nell'esercizio delle attività istituzionali, esenzione dall'imposta sulla pubblicità, dall'imposta sugli spettacoli e da ogni altro tributo locale;.

3. 22.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: e per i proventi delle attività commerciali, anche occasionali, esclusione dalle imposte sui redditi ed esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;.

3. 24.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Alla lettera a) dopo le parole: n. 601 aggiungere le seguenti: ed esenzione delle tasse sulle concessioni governative,.

3. 23.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: abbiano perseguito o con le seguenti: abbiano perseguito e.

3. 25.

Armosino, Berruti, Conte, Leone,
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: della ricerca fino a: deboli con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

***3. 41.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: della ricerca fino a: deboli con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

***3. 56.**

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: della formazione professionale.

3. 36.

Teresio Delfino.

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: della formazione culturale.

3. 37.

Teresio Delfino.

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: della promozione sportiva a favore dei giovani.

3. 38.

Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'arte, aggiungere le seguenti: dell'ambiente.

3. 47.

Vigni, Bandoli, Casinelli, De Benetti, Galdelli.

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: nonché scopi di promozione e di sviluppo economico e sociale del territorio.

3. 39.

Volontè, Teresio Delfino, Pannetta, Marinacci, Grillo, Carmelo Carrara, Tassone, Sanza.

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: il possesso di partecipazione di controllo aggiungere le seguenti: diretto o indiretto.

3. 70.

La Commissione.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole da: o nella società fino alla fine della lettera, con le seguenti: non comporta la perdita della natura non commerciale dell'ente conferente.

3. 26.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4.

3. 57.

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non fa venir meno il requisito della prevalenza con le seguenti: non viene presa in considerazione ai fini della verifica della prevalenza.

3. 42.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma, 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: applicazione agli enti conferenti delle disposizioni del de-

creto del ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992;

3. 27.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: applicazione dell'imposta fissa di registro, se dovuta, ed esenzione dall'imposta di bollo e dalle altre tasse sulle concessioni governative degli atti costitutivi, degli statuti, dei libri e registri, di tutti gli altri atti amministrativi connessi ad adempimenti, richieste ed istanze posti in essere dagli enti conferenti;

3. 28.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: L'agevolazione tributaria deve applicarsi agli enti conferenti anche per il passato, purché avessero natura non commerciale.

3. 29.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 58.

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) attribuzione della qualificazione di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c)* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono finalità istituzionali con le modalità previste dalla lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in

vigore dei decreti di cui all'articolo 1 per gli enti che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli destinati a propria, sede o al raggiungimento dei suoi fini statutari o alle attività esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d)* dell'articolo 1 o da immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939. La titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quelli indicati, che siano pervenuti a titolo gratuito, non fa venir meno la qualificazione di ente non commerciale per la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1. L'attribuzione della predetta qualificazione decorre dall'anno 2003 per gli enti titolari di diritti reali su immobili diversi da quelli precedentemente indicati.

3. 44.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: d) con la seguente: a).

3. 40.

Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del periodo.

3. 30.

Armosino, Berruti, Conte, Leone,
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sempre che non siano fino alla fine della lettera con le seguenti: anche se siano titolari di diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento avvenuto ai sensi della legge n. 218 del 1990 su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente

medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2.

***3. 60.**

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sempre che non siano titolari fino alla fine della lettera, con le seguenti: anche se siano titolari di diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento avvenuto ai sensi della legge n. 218 del 1990, su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2.

***3. 59.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: sempre che aggiungere le seguenti: non gestiscono direttamente patrimoni immobiliari e non sono titolari di.

3. 41.

Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: sempre che aggiungere le seguenti: dopo il termine previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria.

3. 48.

Vigni, Tattarini.

(Testo così riformulato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: diritti reali su beni immobili, aggiungere le seguenti: oltre quelli sull'immobile sede degli uffici dell'ente.

3. 90.

Palma.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: diversi da quelli sino a: medesimo con le seguenti: destinati a sede dell'ente o al raggiungimento dei suoi scopi statutari o alle attività esercitate.

3. 43.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: quelli strumentali aggiungere le seguenti: o beni immobili vincolati ai sensi della legge 1089 del 1939.

3. 50.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dalle società strumentali con le seguenti: da imprese, enti o società strumentali.

3. 71.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , per un importo superiore al cinque per cento del patrimonio.

3. 91.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per lo stesso periodo è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, la titolarità dei diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali eccedenti la percentuale indicata nel primo periodo del comma 1, già presenti nel patrimonio dell'ente conferente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

3. 72.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di acquisto della nuda proprietà, i due anni decorrono dalla data del relativo consolidamento.

3. 73.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 31.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: sui dividendi *con le seguenti:* su tutti i dividendi.

3. 32.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sui dividendi *aggiungere le seguenti:* distribuiti dalla società bancaria conferitaria.

3. 74.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad individuare, in attesa della riforma del settore degli enti non commerciali, i criteri e le condizioni per l'applicazione del regime tributario di cui al presente articolo ad altre fondazioni che perseguano gli stessi scopi degli enti disciplinati dalla presente legge.

3. 46.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il regime fiscale applicabile agli atti a titolo gratuito in favore degli enti di cui

all'articolo 1 viene esteso ai medesimi atti degli enti di cui ai commi 186 e 188 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finché per questi enti non verranno emanate specifiche disposizioni.

3. 45.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: da emanare *fino alla fine del comma con le seguenti:* di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. 75.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

Alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: nonché esenzione dall'imposta di registro degli atti costitutivi o modificativi degli enti conferenti che perseguano gli scopi istituzionali e non abbiano natura commerciale.

3. 33.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: nonché esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo degli atti costitutivi o modificativi degli enti conferenti che perseguano gli scopi istituzionali e non abbiano natura commerciale.

3. 34.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis). Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, secondo comma, e

dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

3. 35.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

(A.C. 3194 – Sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Regime fiscale dei trasferimenti
delle partecipazioni bancarie).*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera *a)* del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo nelle società di cui alla medesima lettera *a)*;

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera *a)* del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo

alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

*(Regime fiscale dei trasferimenti
delle partecipazioni bancarie).*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1; tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo, ma entro la fine dell'ottavo anno dalla predetta data; per gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire il termine decorre dalla data di entrata in funzione del mercato telematico delle imprese (Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 3 qualora, alla scadenza del termine previsto alla precedente lettera *a)*,

risultati ancora posseduta una partecipazione di maggioranza nella società di cui alla medesima lettera o, prima di detto termine, qualora l'ente, detenendo la maggioranza della società bancaria, non ne abbia deliberato l'aumento di capitale da essa proposto, in presenza di gravi tensioni patrimoniali certificate dalla Banca d'Italia;

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla precedente lettera a) anche nei confronti della società nella quale l'ente abbia conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferita;

d) facoltà di optare tra il regime tributario previsto dal presente articolo e quello di cui alla direttiva del 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro per i soggetti che avranno ottemperato, anche mediante una pluralità di operazioni coordinate, ai parametri di diversificazione di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima direttiva.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie).

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi;

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché, delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria;

b) applicazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: a condizione fino alla fine della lettera.

* 4. 1.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: a condizione fino alla fine della lettera.

* 4. 2.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: settimo.

** 4. 11.

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: settimo.

** 4. 31.

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: settimo.

**4. 3.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: sesto.

* 4. 12.

Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: quarto con la seguente: sesto.

* 4. 4.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) sostituire alla parola: quarto con la seguente: sesto.

* 4. 20.

Antonio Pepe, Giovanni Pace,
Carlo Pace.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.

** 4. 13.

Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.

** 4. 5.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

per gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, il termine decorre dalla data di entrata in funzione del mercato telematico delle imprese (Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

4. 21.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le fondazioni con patrimonio netto inferiore a lire 150 miliardi alla data di entrata in vigore della presente legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore del mercato telematico delle imprese

(Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

4. 30.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo ma entro la fine del sesto anno dalla data di entrata in vigore dei detti decreti legislativi e tassabilità ridotta al 25 per cento per i due anni successivi.

4. 43.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo ma entro la fine dell'ottavo anno dalla data di entrata in vigore dei detti decreti legislativi.

4. 44.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo ma entro la fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore dei detti decreti legislativi.

4. 45.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 4. 6.

Armosino, Berruti, Conte, Leone,
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * 4. 7. Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * 4. 28. Vigni, Tattarini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * 4. 24. Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *4. 40. Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) tassabilità limitata al 50 per cento per quelle ordinarie derivanti da trasferimenti effettuati a decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e cessazione del regime agevolativo per quelle ordinarie derivanti da trasferimenti effettuati a partire dal settimo anno successivo alla medesima data.

4. 14. Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 3 qualora, alla scadenza del termine previsto alla precedente lettera a), risulti ancora posseduta una partecipazione di maggioranza nella società di cui

alla medesima lettera o, prima di detto termine, qualora l'ente, detenendo la maggioranza della società bancaria, non ne abbia deliberato l'aumento di capitale da esso proposto, in presenza di gravi tensioni patrimoniali certificate dalla Banca d'Italia;

4. 26. Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: termine previsto dalla lettera a) del presente comma con le seguenti: settimo anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

4. 8. Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: partecipazione di controllo, aggiungere le seguenti: diretto o indiretto.

4. 60. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: controllo con la seguente: maggioranza

- *4. 22. Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: controllo con la seguente: maggioranza.

- *4. 42. Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: , come definito dall'articolo 2359, comma 1, del codice civile,

4. 23.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non sia stato destinato agli scopi statutarî almeno il 50 per cento del reddito netto disponibile e

4. 25.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sino a quando non avrà ceduto detta partecipazione.

4. 46.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 9.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) facoltà di optare tra il regime tributario previsto dal presente articolo e quello di cui alla direttiva del 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro per i soggetti che avranno ottemperato, anche mediante una pluralità di operazioni coordinate, ai parametri di diversificazione di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima direttiva.

4. 27.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Alle operazioni di dismissione non interamente realizzate alla data di entrata in vigore dei decreti delegati che rientrino in un programma unitario che prevede, entro la data del 22 novembre 1999, il raggiungimento, attraverso una pluralità di operazioni coordinate, del parametro di diversificazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla predetta direttiva. Le operazioni di dismissione poste in essere successivamente alla data del 22 novembre 1999, che abbiano già soddisfatto il parametro di diversificazione di cui al precedente periodo, beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994.

***4. 10.**

Paroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Alle operazioni di dismissione non interamente realizzate alla data di entrata in vigore dei decreti delegati che rientrino in un programma unitario che prevede, entro la data del 22 novembre 1999, il raggiungimento, attraverso una pluralità di operazioni coordinate, del parametro di diversificazione di cui all'articolo, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministero del Tesoro del 18 novembre 1994 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla predetta direttiva. Le operazioni di dismissione poste in essere successivamente alla data del 22 novembre 1999, che abbiano già soddisfatto il parametro di diversificazione di cui al precedente periodo, beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994.

***4. 15.**

Volontè, Teresio Delfino, Carmelo Carrara, Panetta, Marinacci, Tassone, Grillo, Sanza.

(A.C. 3194 — Sezione 4)**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Regime fiscale degli scorpori).*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, il valore dei beni o delle partecipazioni assegnati non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Il patrimonio netto della società bancaria che procede all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui al comma 2 è diminuito, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni indicate ai commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1.

4. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Regime fiscale degli scorpori).

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate nel rispetto delle condizioni poste dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 3 a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto i beni non strumentali, le partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se destinati ad uso strumentale, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b)* dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati da questa e l'operazione

sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di uniformarsi al richiamato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.

2. Per le operazioni di retrocessione dalla società conferitaria all'ente o società conferente, avente per oggetto i beni di cui al comma 1, il regime fiscale prevede la tassazione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e la neutralità fiscale ai fini dell'INVIM e delle imposte sui redditi.

3. Il patrimonio netto della società bancaria che procede all'apporto di cui al comma 1 ovvero alla retrocessione di cui al comma 2 è diminuito, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o retrocessi. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevute a seguito delle operazioni indicate ai commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 1.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Regime fiscale degli scorpori).

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale delle scissioni, anche parziali, o delle retrocessioni se operate a favore di società controllate dagli enti o dalle società conferenti.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni ed integrazione e delle scissioni anche parziali, se operate nel rispetto delle condizioni poste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3 a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto i beni non strumentali, le partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, anche se destinati ad uso strumentale, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni d integrazione della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b) dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati da questa e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di uniformarsi al richiamato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

5. 7.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere le se-

guenti: delle retrocessioni a favore degli enti o società conferenti,.

5. 1.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: l'apporto o la scissione con le seguenti: le retrocessioni e le scissioni.

5. 2.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le operazioni di retrocessione dalla società conferitaria all'ente o società conferente, avente per oggetto i beni di cui al comma 1, il regime fiscale prevede la tassazione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e la neutralità fiscale ai fini dell'INVIM e delle imposte sui redditi.

5. 8.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: presente articolo fino a, nel secondo periodo: assegnati con le seguenti: presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti

5. 12.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sul reddito aggiungere le seguenti: né le variazioni del predetto valore concorrono a formare la base imponibile

Conseguentemente, sopprimere la successiva parola: e.

5. 9.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imposte di registro si applicano in misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

5. 4.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imposte di registro si applicano in misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

5. 3.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo: Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.

5. 5.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo: Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cinquanta milioni di lire.

5. 6.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al precedente comma 2 a favore degli enti competenti che detengono l'intero capitale delle società medesime, può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2 è diminuito *con le seguenti:* di cui ai commi 2 e 2-bis è diminuito, in regime di neutralità fiscale;

al comma 3, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: operazioni indicate ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* operazioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della società bancaria che procede, *con le seguenti:* delle società che procedono.

5. 10.

Merlo, Voglino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: bancaria.

5. 11.

Merlo, Voglino.

(A.C. 3194 – Sezione 5)**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Disciplina fiscale delle ristrutturazioni).

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempreché tali operazioni abbiano dato

luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1, e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distortivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 18 agosto 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI
LEGGE

ART. 6.

Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:

ART. 6.

(Disciplina civilistica fiscale delle ristrutturazioni).

1. La disciplina civilistica e fiscale di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) possibilità per le banche di imputare direttamente al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione degli immobili, delle partecipazioni e dell'avviamento, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; deducibilità della svalutazione effettuata in deroga all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusioni ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempreché tali operazioni diano luogo a fenomeni di concentrazione o collegamento; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,7 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali coinvolte nell'operazione e l'analogo aggregato della maggiore tra le aziende che vi hanno preso parte; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili si applica la tassa-

zione con aliquota ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

c) applicazione della disciplina di cui alla precedente lettera *b*) alle banche che abbiano acquisito una partecipazione di controllo o di collegamento nei confronti di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione, da parte di un'unica società, delle partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti ed ha per oggetto un importo di utili non superiore all'1,7 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata alla operazione stessa;

d) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 27 per cento, dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione, di scissione o di conferimento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

e) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera *d*), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, nell'ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ul-

timo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo d'imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera *d*), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

f) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'INVIM;

g) applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 5 anche alle operazioni di scissione effettuate da banche o da società appartenenti a gruppi bancari, diverse da quelle in detto articolo considerate.

2. Nei casi di fusioni tra banche, l'applicazione della disciplina fiscale di cui al precedente comma è subordinata alla previa stipulazione di accordi sindacali intervenuti con le associazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, che definiscano le ricadute del piano industriale sul livello dell'impiego e comportino l'unificazione dei trattamenti economici e normativi, compresi quelli previdenziali ed assistenziali, adeguandoli tendenzialmente a quelli in vigore nella banca che presenti il maggior numero di dipendenti e facendo in ogni caso salvi i diritti già maturati in materia previdenziale.

ART. 6-bis.

(Regime delle operazioni infragrupo).

1. Non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario

dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera *e*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente alinea e premettere la seguente lettera:

1. La disciplina civilistica e fiscale di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

0a) possibilità per le banche di imputare direttamente al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione degli immobili, delle partecipazioni e dell'avviamento, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; deducibilità della svalutazione effettuata in deroga all'articolo 75 del Testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

6. 3.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fenomeni di concentrazione aggiungere le seguenti: o di collegamento;

Conseguentemente, dopo le parole: all'operazione di concentrazione aggiungere le seguenti: o di collegamento

6. 2.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

a-bis) l'applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo (o di collegamento) di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle parteci-

pazioni di controllo o di collegamento di una pluralità di banche, alle banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo (o di collegamento), nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,7 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

6. 5.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: che abbiano acquisito la partecipazione di controllo aggiungere le seguenti: o di collegamento;

Conseguentemente, dopo le parole: che ha acquisito la partecipazione di controllo aggiungere le seguenti: o di collegamento.

6. 4.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: emanati in attuazione dell'articolo 3, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti: 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466 e 18 dicembre 1997, n. 467.

6. 20.

La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 5 anche alle operazioni di scissione effettuate da

banche o da società appartenenti a gruppi bancari, diverse da quelle in detto articolo considerate

6. 6.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nei casi di fusione tra banche, l'applicazione della disciplina fiscale di cui al precedente comma è subordinata alla previa stipulazione di accordi sindacali intervenuti con le associazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, che definiscano le ricadute del piano industriale sul livello dell'impiego e comportino l'unificazione dei trattamenti economici e normativi, compresi quelli previdenziali ed assistenziali adeguandoli tendenzialmente a quelli in vigore nella banca che presenti il maggior numero di dipendenti e facendo in ogni caso salvi i diritti già maturati in materia previdenziale.

6. 7.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1, lettera i) dell'articolo 2, sono inclusi tra soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del R.decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. I criteri per i trasferimenti delle quote di cui al citato articolo 20 del R.decreto-legge n. 375 del 1936 sono determinati con il decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilendo la non tassabilità degli stessi e tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di

devolvere ai fini statutari. Restano in ogni caso fermi i poteri in materia degli organi deliberativi della Banca d'Italia.

6. 03 (Nuova formulazione dell'emendamento 2. 260)

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6. 03 DEL GOVERNO (ulteriore formulazione).

Sopprimere le parole: in materia.

0. 6. 03. 1.

Carlo Pace, Armosino, Teresio Delfino, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1, lettera *i*) dell'articolo 2, sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. I criteri per i trasferimenti delle quote di cui al citato articolo 20 sono determinati con il decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), stabilendo la non tassabilità degli stessi e tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini istituzionali. Restano in ogni caso fermi la natura di istituto pubblico della Banca d'Italia e i poteri, in materia, degli organi deliberativi della Banca d'Italia.

6. 03 (Ulteriore formulazione).

Governo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

La presente legge non si applica alle associazioni aventi natura privata, ancorché detentrici di aziende bancarie.

6. 01.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Regime delle operazioni infragruppo).

Non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera *c*), del decreto legislativo 10 settembre 1939, n. 385.

6. 02.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

(A.C. 3194 — Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 4, valutate in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 1997 si provvede mediante l'equiparazione del regime fiscale delle banche di credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, da attuare con apposito decreto-legge da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

7. 5.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 1, sostituire le parole da: mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: attribuendo ai soggetti che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, la facoltà di attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.

7. 3.

Conte, Contento.

Al comma 1, sostituire le parole da: corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: riduzione degli stanziamenti

menti di cui alla legge 3 marzo 1981, n. 7 per gli anni 1998-2000 fino a concorrenza delle somme occorrenti per compensare le minori entrate.

7. 1.

Leone, Conte, Marinacci.

Al comma 1, sostituire le parole da: corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: aumento dell'aliquota base dell'imposta di consumo sulle sigarette di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 e successive modificazioni.

7. 2.

Armosino, Garra, Viale.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello stanziamento fino alla fine del comma, con le seguenti: degli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per gli anni 1998-2000.

7. 4.

Leone, Conte, Marinacci.

(A.C. 3194 — sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora allo scadere del quarto anno la fondazione risulti ancora in possesso di una partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria;

tutte le fondazioni, tuttavia, indipendentemente dal possesso di una partecipazione di controllo, sono tenute ad identici scopi di utilità sociale, non possono in nessun caso distribuire utili e devono devolvere almeno il 50 per cento del reddito alle specifiche finalità sociali indicate dal disegno di legge;

la natura di "non commercialità" di un ente discende in primo luogo dal fatto che l'utile non può essere distribuito e deve invece essere reinvestito a sostegno delle finalità e delle attività dell'ente medesimo; questa regola vale per l'intero universo delle fondazioni;

nulla vieta, peraltro, che anche le fondazioni che abbiano dismesso le partecipazioni di controllo della banca conferitaria assumano partecipazioni non di controllo in altre banche; ed anche dal punto di vista dell'approvvigionamento dei fondi potrebbero quindi non esservi sostanziali differenze tra fondazioni che abbiano compiuto scelte diverse relativamente al controllo della banca;

il disegno di legge prefigura quindi una contrapposizione tra due regimi tributari opposti ancorché relativi a fattispecie identiche per regolamentazione, finalità e arco delle attività esercitabili, mentre appare evidente che anche le fondazioni bancarie che mantengono il controllo della banca non possono essere assimilate, senz'altra specificazione, agli enti commerciali sottoposti a tassazione ordinaria, e risultano quindi meritevoli di un trattamento fiscale quantomeno intermedio;

impegna il Governo

a definire, nell'esercizio della delega, un trattamento fiscale quantomeno intermedio per le fondazioni bancarie che, dopo il termine previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 4, mantengano il controllo della banca.

9/3194/1

Vigni, Tattarini.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 3194 prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora alla scadenza del quarto anno la fondazione risulti ancora in possesso di una partecipazione di controllo nella società bancaria,

impegna il Governo

a precisare, nell'esercizio della delega, che tale qualifica viene comunque nuovamente acquisita nel caso che la fondazione decida in epoca successiva alla scadenza del quadriennio di dismettere la partecipazione di controllo della banca, a partire dal momento di tale decisione.

9/3194/2

Tattarini, Vigni.

La Camera,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 5 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige l'ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché delle casse di risparmio, è di competenza regionale;

ai sensi dell'articolo 11 dello stesso statuto il presidente e il vice-presidente della Cassa di risparmio sono nominati dalla provincia;

in seguito alla costituzione della società bancaria "Suedtiroler Sparkasse AG - Cassa di risparmio spa" la nomina del presidente della stessa spetta al consiglio di amministrazione;

di conseguenza la nomina di cui al citato articolo 11 non può che riferirsi al presidente dell'ente conferente;

impegna il Governo

a tenere conto, nell'esercizio della delega, delle norme speciali e delle particolari condizioni vigenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/3194/3

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Carlo Pace, Ballaman, Armosino, Garra, Teresio Delfino.

La Camera

impegna il Governo

ad includere, in sede di emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della delega prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3194, tra gli scopi di utilità sociale le finalità di religione e/o di culto previste dagli atti fondazionali degli enti conferenti.

9/3194/4

Garra.

La Camera

premessi che l'articolo 2 concernente il regime civilistico degli enti conferenti prevede al comma h) che gli stessi debbano essere sottoposti ad una autorità di vigilanza che, tra le varie funzioni, ha il compito di determinare un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statutari,

impegna il Governo

a prevedere che nella fissazione di tale percentuale, si tenga anche conto dell'andamento del mercato finanziario e che nella destinazione del reddito siano tenute nella dovuta considerazione particolari e contingenti situazioni aziendali.

9/3194/5

Repetto.

La Camera

premessi che:

il disegno di legge in corso di approvazione dispone, all'articolo 2, primo comma, lett. g) che siano previsti distinti organi delle fondazioni, rispettivamente di indirizzo, amministrazione, controllo, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, assicurando la rappresentanza degli interessi delle diverse componenti territoriali e sociali nel cui ambito ogni singola fondazione opera;

al fine di assicurare il raggiungimento di questi obiettivi occorre stabilire

un chiaro regime di incompatibilità tra il raggiungimento di questi obiettivi chiaro regime di incompatibilità tra incarichi negli organi delle Fondazioni, e segnatamente in quelli di amministrazione e di controllo, e incarichi negli organi di direzione politica degli enti pubblici, territoriali e funzionali, chiamati alle relative designazioni;

il disegno di legge contiene una serie di norme volte a favorire la progressiva privatizzazione delle banche attualmente detenute dalle fondazioni, attraverso la dismissione della partecipazione di controllo nelle rispettive società per azioni;

sino a tale momento le fondazioni, in quanto titolari di imprese bancarie, restano sottoposte alla vigilanza del Ministero del tesoro, e le rispettive aziende bancarie restano tra quelle soggette a controllo pubblico;

appare in conseguenza opportuno stabilire criteri e regole da applicare da parte delle fondazioni, finché queste conservano il controllo delle società bancarie, nelle nomine dei titolari degli organi di gestione, amministrazione e controllo delle società stesse, al fine di assicurare la massima trasparenza nelle scelte ed il necessario ricambio delle classi dirigenti;

impegna il Governo

a che, nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi e nell'emanazione di eventuali atti di indirizzo nei confronti delle fondazioni:

a) preveda una specifica regolamentazione delle incompatibilità, oltre che tra incarichi negli organi delle fondazioni e incarichi negli organi delle società bancarie controllate, tra incarichi negli organi di amministrazione e controllo delle fondazioni ed incarichi negli organi di direzione politica degli enti chiamati alle relative designazioni;

b) preveda i criteri che le fondazioni sono tenute a seguire nella nomina dei titolari degli organi di gestione, amministrazione e controllo, delle società bancarie da esse controllate: tali criteri deb-

bono essere intesi alla massima trasparenza delle scelte, debbono assicurare adeguata e qualificata rappresentanza del territorio di pertinenza e debbono garantire il ricambio degli incarichi, anche attraverso la determinazione del numero massimo dei mandati, in ogni caso non superiore a tre, ivi compresi quelli espletati nell'ente creditizio dal quale la fondazione deriva, sia nella banca che nella fondazione.

9/3194/6

Nesi, Brunale, Repetto, De Benetti, D'Amico, Crema.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in corso di approvazione dispone, all'articolo 2, primo comma, lettera g), che siano previsti distinti organi delle fondazioni, rispettivamente di indirizzo, amministrazione, controllo, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, assicurando la rappresentanza degli interessi delle diverse componenti territoriali e sociali nel cui ambito ogni singola fondazione opera;

al fine di assicurare il raggiungimento di questi obiettivi occorre stabilire un chiaro regime di incompatibilità tra incarichi negli organi delle fondazioni, e segnatamente in quelli di amministrazione e di controllo, e incarichi negli organi di direzione politica degli enti pubblici, territoriali e funzionali, chiamati alle relative designazioni;

il disegno di legge contiene una serie di norme volte a favorire la progressiva privatizzazione delle banche attualmente detenute dalle fondazioni, attraverso la dismissione della partecipazione di controllo nelle rispettive società per azioni;

sino a tale momento le fondazioni, in quanto titolari di imprese bancarie, restano sottoposte alla vigilanza del Mini-

stero del tesoro, e le rispettive aziende bancarie restano tra quelle soggette a controllo pubblico;

appare di conseguenza opportuno stabilire criteri e regole da applicare da parte delle fondazioni, finché queste conservano il controllo delle società bancarie, nelle nomine dei titolari degli organi di gestione, amministrazione e controllo delle società stesse, al fine di assicurare la massima trasparenza nelle scelte ed il necessario ricambio delle classi dirigenti;

impegna il Governo

nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi e nell'emanazione di eventuali atti di indirizzo nei confronti delle fondazioni, a prevedere:

a) una specifica regolamentazione delle incompatibilità, oltre che tra incarichi negli organi delle fondazioni e incarichi negli organi delle società bancarie controllate, tra incarichi negli organi di amministrazione e controllo delle fondazioni ed incarichi negli organi di direzione politica degli enti chiamati alle relative designazioni;

b) i criteri che le fondazioni sono tenute a seguire nella nomina dei titolari degli organi di gestione, amministrazione e controllo delle società bancarie da esse controllate: tali criteri debbono essere intesi alla massima trasparenza delle scelte, debbono assicurare adeguata e qualificata rappresentanza del territorio di pertinenza e debbono garantire il ricambio degli incarichi, anche attraverso la determinazione del numero massimo dei mandati, in ogni caso non superiore a tre, sia nella banca che nella fondazione, ivi compresi quelli espletati nell'ente creditizio dal quale la fondazione deriva.

9/3194/6 (Nuova formulazione).

Nesi, Brunale, Repetto, De Benetti, D'Amico, Crema.

La Camera,

premesso che alcune fondazioni bancarie sono diretta espressione di co-

munità locali nella forma mediata di rappresentanza dei rispettivi enti territoriali;

ritenuto che il patrimonio di tali fondazioni è frutto dei progressivi risparmi e del lavoro di tali comunità;

considerato che sarebbe equo e giusto impiegare il reddito proveniente da tale patrimonio in favore delle popolazioni che trovano espressione negli enti locali rappresentati negli organi di indirizzo di tali fondazioni;

impegna il Governo

a prevedere forme atte a garantire che le destinazioni delle erogazioni non vengano distratte dalla loro naturale vocazione territoriale ed, in particolare, a fissare degli indicatori oggettivi che assicurino una ripartizione delle erogazioni tra gli enti locali di riferimento.

9/3194/7

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Balamani.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n. 3194 e abbinati (Fondazioni bancarie) che la Camera si appresta a votare prevede;

all'articolo 2, comma 1, lettera c) la possibilità che gli enti conferenti ex articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, si avvalgano per la gestione patrimoniale dei soggetti autorizzati;

all'articolo 2, comma 1, lettera h), la possibilità per l'autorità di vigilanza di sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità;

impegna il Governo:

a rendere concretamente possibile e a incentivare il ricorso degli enti conferenti

a soggetti specializzati per la gestione del patrimonio;

a ricomprendere fra le cause di scioglimento degli organi di gestione e controllo degli enti conferenti la detenzione di partecipazioni diverse da quelle consentite, alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 nonché il mancato rispetto degli obblighi attinenti alla economicità della gestione patrimoniale e la diversificazione del rischio.

9/3194/8

D'Amico, Crema, Mazzocchin.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3194 recante « Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancari;

considerata la necessità che tali organismi agiscano nel rispetto del principio di trasparenza;

impegna il Governo

a prevedere che le fondazioni abbiano l'obbligo di pubblicare su organi di stampa l'elenco dei soggetti destinatari delle opere di beneficenza.

9/3194/9

Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premessi che:

il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3 prevede l'attribuzione della qualificazione di « enti non commerciali » agli enti conferenti « sempre che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 2;

il tenore letterale della norma sembrerebbe voler mettere sullo stesso piano gli enti conferenti che mantengono il possesso di una partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria e dispongono di un patrimonio immobiliare consistente e gli enti conferenti che hanno già dismesso, in tutto o in parte, la loro partecipazione azionaria e che possiedono un solo immobile, sede legale dell'ente e dei suoi uffici, anche se di dimensione più estesa rispetto all'attuale fabbisogno delle proprie attività istituzionali;

ciò penalizzerebbe fortemente le piccole fondazioni, che avendo anch'esse l'obbligo di operare « secondo principi di economicità della gestione anche attraverso la diversificazione degli investimenti » (articolo 2, comma 1, lettera *c*), hanno la necessità di mettere a reddito una parte, quella eccedente, dell'unico immobile di proprietà;

impegna il Governo

a considerare ai fini delle agevolazioni fiscali l'immobile sede della fondazione quale bene strumentale, anche se parzialmente occupato dalla stessa.

9/3194/10

Palma, Molinari.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Investimenti di edilizia sanitaria nel Mezzogiorno).

LEONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il Cipe, con delibera del 21 marzo 1997, ha approvato il documento proposto dal ministero della sanità per l'avvio della seconda fase del programma straordinario di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67;

successivamente il Ministro della sanità, con una decisione che stravolge i principi contenuti nella legislazione vigente, ha predisposto una proposta per il Cipe che non prevede alcun finanziamento alla regione Puglia per l'inizio della seconda fase del programma, malgrado l'avanzata cantierizzazione di importanti nuovi ospedali —:

quali iniziative urgenti si intendano adottare affinché il Governo proceda al riesame della proposta di riparto dei fondi di cui alla legge 67/88 per il biennio 1998-1999, al fine di conseguire un più equilibrato avanzamento dei programmi di investimento nel settore dell'edilizia sanitaria, oltre che di attuazione delle opere pubbliche, nelle aree della Puglia e del Mezzogiorno. (3-02092)

(17 marzo 1998).

(Sezione 2 – Riordino dei riti alternativi).

BORROMETI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i tempi « biblici » dei processi penali nel nostro Paese hanno fatto scattare l'al-

larne prescrizione dei reati e proprio in questi giorni un magistrato della Procura della Repubblica ha affermato che il codice di procedura penale « è da buttare e da rifare da capo »;

ciò è anche dovuto al fallimento dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale che ne costituiscono l'antecedente logico;

non si può prescindere dal riordino di tali riti, che li renda effettivamente convenienti, in modo da lasciare al dibattimento solo il carico penale residuale;

in particolare per il patteggiamento, a tutt'oggi, non sono neppure certe le conseguenze a cui si assoggetta chi accetti di patteggiare la pena —:

se il Governo non ritenga di intervenire per un ripensamento ed un potenziamento effettivo e reale dei riti alternativi, onde far sì che il codice di procedura penale possa funzionare al meglio, nel contempo chiarendo in modo inequivoco le conseguenze che derivano dal patteggiamento della pena. (3-02086)

(17 marzo 1998).

(Sezione 3 – Introduzione del nuovo modello per le dichiarazioni dei redditi).

DANESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stata annunciata la presentazione del nuovo modulo unico per la dichiarazione dei redditi per il 1997; certamente si tratta di una innovazione positiva nei con-

fronti del contribuente poiché è consentita la contemporanea compensazione con i rimborsi Iva;

va però sottolineato che tale innovazione era già stata annunciata addirittura con una conferenza-stampa alla presenza dei massimi dirigenti della Sogei già nei mesi scorsi;

non si comprende pertanto quale sia il motivo per cui la proroga di 15 giorni per il versamento, dal Governo stesso determinata, debba essere accompagnata dalla erogazione di una incomprensibile multa o interesse a carico del contribuente stesso —:

se il differimento dei termini, perché di questo si tratta, deciso dal Ministro interrogato, se pur utile ai fini della lodevole realizzazione della cosiddetta « autostrada del fisco telematico », sia rispondente a esigenze tecniche delle strutture del ministero, non potendo, in caso affermativo, essere spacciato per una esigenza richiesta dai contribuenti per il tramite insolito dei commercialisti.

(3-02089)

(17 marzo 1998).

(Sezione 4 — Situazione economica ed occupazionale del Mezzogiorno).

VALENSISE, BONO, ARMAROLI, LO PRESTI, FIORI, CARDIELLO, PAOLONE e ARMANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali urgentissime iniziative il Governo intenda assumere per avviare a soluzione la intollerabile situazione di crisi del lavoro e dell'economia che flagella il Mezzogiorno d'Italia, crisi denunciata, per ultimo, anche dal Presidente della Fiat, Romiti, che rileva « poca attenzione per il Sud », nonché dal presidente della Confindustria, Fossa, che stigmatizza la « vendita delle illusioni ».

(3-02085)

(17 marzo 1998).

VOZZA e GUERRA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione alla gravissima situazione del Mezzogiorno, che sembra escluso dalla ripresa economica in atto, e per rispondere in maniera concreta alle richieste dei sindaci e alle critiche che sono emerse dai sindacati, ribadite dopo il recente incontro del 16 marzo 1998, che potrebbero portare anche ad iniziative di lotta, così come già avverrà con lo sciopero generale che si terrà in Campania il 20 marzo 1998.

(3-02087)

(17 marzo 1998).

GIORDANO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in aree vaste ed importanti del Mezzogiorno si assiste da tempo a processi di deindustrializzazione e di desertificazione industriale (si pensi all'Ansaldo, al gruppo Alenia, all'Eni);

nel Mezzogiorno la disoccupazione ha raggiunto il 20 per cento della popolazione, con punte che superano il 55 per cento tra i giovani tra i 15 e i 24 anni;

nel Mezzogiorno il lavoro « nero » e « irregolare » pare abbia superato il livello del 40 per cento —:

quali interventi specifici e non rinviabili di politica industriale e quali investimenti intenda attivare, con assoluta urgenza e priorità, che siano in grado di costituire un volano di sviluppo e di incremento occupazionale nel Mezzogiorno, e se non ritenga sbagliata, controproducente e illegittima una politica salariale che tenda, abbattendo qualsiasi livello di tutela nei confronti degli occupati e dei disoccupati, a

legittimare una situazione già esistente di illegalità e di perseguimento ad ogni costo della logica del profitto. (3-02088) (17 marzo 1998).

PAOLO COLOMBO, MICHIELON e FONTANINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le misure a sostegno dell'occupazione nel Mezzogiorno finora adottate dal Governo sono state tutte di carattere assistenziale e non strutturale;

solo per citarne alcune, si ricorda che questo Governo con la legge n. 608 del 1996 ha stanziato 1.945,9 miliardi nel triennio 1995-1997 quale finanziamento dei lavori socialmente utili; con la legge n. 196 del 1997 ha stanziato 1.000 miliardi nel biennio 1997-1998 per lavori di pubblica utilità e borse di lavoro; con il decreto-legge n. 4 del 1997 ha previsto la mobilità territoriale dal sud al nord dei giovani occupati nei PIP con una spesa *pro capite* di 75 miliardi;

secondo quanto riportato da *Il Sole 24 Ore* di martedì 17 marzo 1998, il Governo ha intenzione di dare vita ad una nuova agenzia per promuovere investimenti nel Mezzogiorno, cosiddetto « Sviluppo Italia », il che non è di buon auspicio se si considerano le vecchie Agensud, Iasm, eccetera —:

se il Governo intenda continuare a creare nel Mezzogiorno posti virtuali con stipendi reali, e quali garanzie offra affinché la nuova agenzia non ripercorra la strada fallimentare delle precedenti.

(3-02090)

(17 marzo 1998).

LAMACCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la scommessa sulla ripresa e lo sviluppo del sud d'Italia sono un elemento irrinunciabile sul quale è necessario, alla

luce dei buoni risultati raggiunti dalla nostra economia grazie alla politica sin qui portata avanti dal Governo, concentrare il massimo sforzo e le energie migliori;

il preoccupante aumento della disoccupazione (22,6 per cento nel Mezzogiorno d'Italia nell'ottobre 1997), nonostante la ripresa del sistema produttivo nel nostro Paese, è un sintomo allarmante che determina l'urgenza e la necessità di un intervento in tempi rapidi;

sui tempi ed i modi per raggiungere l'obiettivo della ripresa si rischia di creare la rottura della contrattazione con le parti sociali, che rimane obiettivo fondamentale per il Paese e il Governo;

a questa scommessa politica è legata anche la possibilità di combattere concretamente l'illegalità nel Mezzogiorno, visto che è a tutti nota l'inscindibilità del binomio sviluppo-lotta alla criminalità organizzata;

i 29 mila miliardi destinati al finanziamento dei previsti progetti infrastrutturali e industriali, gli incentivi alle imprese e la nuova agenzia per lo « Sviluppo Italia » sono sicuramente dei passi avanti ai quali va però aggiunta una politica di più largo respiro —:

se non ritenga necessario definire con certezza e rapidità i tempi ed i modi attraverso i quali si intenda attivare contratti d'area, patti territoriali, apertura dei cantieri per le infrastrutture e compiti dell'agenzia « Sviluppo Italia » dando in questo modo il via a quel risanamento economico tanto atteso nel Sud e rispetto al quale tutte le forze sociali coinvolte dovranno prendersi le proprie responsabilità. (3-02091)

(17 marzo 1998).

DANIELI, SCOZZARI e PISCITELLO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nella riunione del 17 marzo 1998 il Cipe ha assegnato allo sviluppo del Mezzogiorno 3.100 miliardi relativi al completamento delle pregresse iniziative *ex-lege* n. 64 del 1986; nella medesima giornata il Ministro dei trasporti Burlando ha quantificato in 13.500 miliardi gli investimenti di settore nel triennio 1998-2000 per il Meridione;

il Ministro dell'industria Bersani nel recentissimo incontro con i sindacati sul tema « Mezzogiorno ed occupazione » ha valutato in 20.800 miliardi la quota destinata al sud della legge n. 488 sugli incentivi alle imprese nelle aree depresse; nella stessa sede il Ministro del lavoro ha illustrato le intenzioni del Governo in materia di lavori socialmente utili e di decentramento dei servizi per l'impiego;

il Ministro per l'ambiente Ronchi dichiara essere cantierabili nel Mezzogiorno eco-investimenti per 2.500 miliardi, mentre il Ministro dell'istruzione Berlinguer parla di 1.750 miliardi destinati al Sud per università e ricerca;

tuttavia l'insieme delle cifre esposte, l'incapacità di spesa delle amministrazioni e la pluralità degli strumenti normativi rivolti al mondo del lavoro destano perplessità in ordine alla concreta attuazione e al coordinamento tra i vari interventi; l'intera manovra in favore dello sviluppo del Mezzogiorno corre quindi il rischio di essere « calata dall'alto », con ciò ripropo-

nendo i rischi ed i limitati risultati della precedente legislazione di sostegno —:

se il Governo intenda presentare ai sindacati, al mondo industriale ed al Paese un progetto coordinato di interventi e strumenti relativi al mondo del lavoro affinché le risorse complessivamente disponibili possano essere concretamente attivate e abbiano positive ricadute sul piano occupazionale. (3-02093)

(17 marzo 1998).

GALATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

agli interventi di tipo assistenziale che hanno caratterizzato l'approccio al problema del meridione d'Italia con la Cassa per il Mezzogiorno e l'Agensud sono seguite politiche inadeguate;

la partecipazione al processo di integrazione comunitaria ha comportato solo oneri per le aree in ritardo di sviluppo nonostante la disponibilità dei fondi strutturali —:

quali atti e quali iniziative il Governo intenda adottare o intraprendere per sbloccare i grandi progetti infrastrutturali e per realizzare un coordinamento tra le amministrazioni al fine di avviare un vero e proprio recupero del Sud d'Italia. (3-02094)

(17 marzo 1998).

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

(A.C. 3931 - sezione 1)

ART. 56.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL TESTO COSTITUZIONALE

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Le funzioni legislative sono attribuite allo Stato e alle Regioni secondo i criteri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Le funzioni amministrative e regolamentari sono distribuite tra Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e omogeneità, avendo cura di evitare sovrapposizioni di competenze e di consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità.

56. 211.

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, D'Amico, Ranieri.

Al primo comma premettere il seguente comma:

Le funzioni legislative, amministrative e finanziarie sono ripartite tra Comuni, Regioni e Stato nel rispetto del principio di sussidiarietà.

56. 200.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sopprimere il primo comma.

*** 56. 5**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Sopprimere il primo comma.

*** 56. 237.**

Malavenda.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

La ripartizione di funzioni tra Comuni, Province e Regioni è determinata in adesione ai principi di coordinamento, sussidiarietà, omogeneità ed efficacia, in modo che ciascun ente possa direttamente e responsabilmente soddisfare, senza sovrapposizioni di compiti, le esigenze fondamentali di convivenza delle rispettive comunità potendo disporre di una organizzazione amministrativa, di servizi sociali e di risorse adeguate. Gli stessi enti ricercano la collaborazione dei privati per elevare il rendimento e diminuire i costi delle prestazioni indispensabili per assicurare una vita libera e dignitosa a tutte le persone che risiedono anche non stabilmente nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

A tal fine i rapporti tra gli enti autonomi e tra questi e i privati sono liberamente definiti attraverso forme associative o decentrate per il più adeguato governo di aree territoriali determinate, nonché attraverso intese e convenzioni nell'esclusivo interesse degli amministrati e nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, di legalità e di sostenibilità finanziaria.

Gli atti degli enti autonomi e dei soggetti espressione del loro potere di autoorganizzazione, ai sensi del secondo comma, non possono essere sottoposti a controlli preventivi di alcun tipo, salvo la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile degli amministratori per atti compiuti in violazione di leggi o di atti costitutivi di cui al secondo comma.

56. 228.

Paissan, Boato, Cento, Corleone, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni spetta alla Repubblica che la trasferisce, ancorchè relativamente alla Costituzione e provviso-

riamente, agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime trasferite ed alle risorse necessarie per l'effettivo espletamento senza ulteriori oneri e tasse.

56. 23.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta allo Stato il potere di regolare con legge le funzioni che richiedano una disciplina unitaria, al fine di garantire l'adempimento dei compiti essenziali di promovimento sociale e l'effettiva vigenza della prima parte della costituzione repubblicana. Spettano ad esso anche le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle Regioni, Comuni e Province.

56. 17.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite, in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all'obbiettivo di volta in volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalità non può essere adeguatamente assicurato dall'autonomia dei privati, anche attraverso le formazioni sociali. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato in base a principi di sussidiarietà e differenziazione e secondo criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

56. 207.

Guarino.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni ripartite fra Comuni, Province, Regioni e Stato sono esercitate secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione, con il coinvolgimento delle formazioni sociali e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

La titolarità delle funzioni spetta agli Enti più vicini ai cittadini, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni territoriali e associative.

La responsabilità della loro gestione può essere attribuita, ove adeguata, nell'ambito di regole e criteri definiti dalla legge o da atto amministrativo organico, anche a soggetti non pubblici, che siano in grado di garantire l'uguaglianza nell'accesso delle prestazioni, il rispetto delle differenze e l'assolvimento dei doveri di solidarietà.

56. 213.

Panattoni, Vozza, Giardiello, Bandoli, Buffo, Novelli, Gambale, Fumagalli, Guerra, Bracco, Sica, Dameri, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Crucianelli, Bolognesi, Bielli, Nappi, Sciacca, Vignali, Altea.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati o delle formazioni sociali sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di responsabilità, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini.

56. 274.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale,

Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

56. 27.

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza

56. 11.

Acerno.

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'attribuzione delle funzioni pubbliche a Comuni, Province, Regioni e Stato si effettua sulla base del principio di sussidiarietà, quando si renda necessaria per attività che non possono essere efficacemente svolte dai soggetti privati e dalle formazioni sociali nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni spetta, rispettivamente, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità, adeguatezza e differenziazione.

56. 12.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spettano ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato solamente le attività che essi possono svolgere più adeguatamente dei privati nella loro autonomia. Le funzioni amministrative sono ripartite sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto di criteri di omogeneità e in modo da attribuirne la titolarità a strutture organizzative adeguate.

56. 13.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni pubbliche sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

Tali funzioni sono garantite dalla legge che le attribuisce secondo criteri di omogeneità ed adeguatezza.

I cittadini anche attraverso le formazioni sociali possono svolgere compiti connessi con le funzioni pubbliche esercitate dagli enti sopraindicati.

56. 31.

Armando Veneto, Ricci, Servodio, Risari, Giovanni Bianchi.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le funzioni e le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dai soggetti privati nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni è attribuita, nell'ordine, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà, secondo il criterio dell'adeguatezza dimensionale e organizzativa.

56. 14.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

56. 15.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni di interesse pubblico che non possono essere svolte in autonomia dai privati in modo adeguato, efficiente ed economico, sono, in base al principio di sussidiarietà, ripartite tra le comunità territoriale organizzate in Comuni, Regioni e Stato. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi della co-

munità locale secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzate rispetto al soddisfacimento delle esigenze di servizi dei residenti. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

56. 16.

Taradash, Colletti, Giovine

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni ed i poteri conferiti ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed allo Stato non possono essere svolti da privati singoli o associati, ancorché eventualmente già svolte a seguito di leggi o provvedimenti vigenti che vengono presentemente abrogati ed immediatamente sospesi nei loro effetti ed eventuali responsabilità e risarcimenti, penali e civili computati nei contratti o convenzioni.

56. 18.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni legislative, attuative, organizzative ed amministrative che non possono essere più svolte dalla Repubblica nata dalla resistenza, sono ripartite, se compatibili con la Costituzione, tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge.

56. 19.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le Regioni e i Comuni esercitano le proprie funzioni con riferimento agli interessi delle rispettive popolazioni, con par-

ticolare riguardo all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. La ripartizione di tali funzioni tra Regioni e Comuni avviene secondo il principio di sussidiarietà che si applica anche all'interno delle ripartizioni del territorio comunale.

56. 20.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Sono attribuite ai Comuni le funzioni di loro competenza senza duplicazioni e con individuazione delle responsabilità. I consiglieri comunali eleggono il Presidente della Repubblica e, insieme al sindaco, prestando giuramento alla Costituzione davanti al Presidente della Repubblica.

56. 21.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto all'ambito territoriale in cui si manifestano le funzioni medesime.

56. 22.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni e dei poteri autonomi e costituzionali e dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti spetta ai cittadini, ai lavoratori autorganizzati, alle rappresentanze di base ed agli enti e strumenti della democrazia diretta più vicini agli interessi dei cittadini e dei lavoratori.

56. 290.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non sono espressamente assegnate a Comuni, Province, Regioni e Stato, o che non sono dalle stesse istituzioni direttamente regolamentate, possono essere assunte da organismi locali di autogoverno di gruppi di cittadini, che, in accordo con i principi costituzionali generali operino senza fini speculativi con le caratteristiche di antifascismo, antirazzismo, antisessismo, e con indirizzo socio-umanitario culturale o artistico.

56. 25.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle medesime.

56. 29.

Anedda, Armaroli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Ad esclusione delle attività che possono essere svolte in modo più efficace dall'autonoma iniziativa dei cittadini anche attraverso le formazioni sociali le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La

titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza.

56. 10.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni pubbliche sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime. Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle formazioni sociali

56. 30.

Giannotti, Delbono, Pistelli, Grimaldi, De Benetti, Alemanno, Porcu, Albanese, Giovanni Bianchi, Bielli, Bolognesi, Bracco, Caccavari, Chiavacci, Corsini, Maura Cossutta, Duilio, Ferrari, Fioroni, Gambale, Giacalone, Giacco, Lombardi, Lorenzetti, Lumia, Massa, Meloni, Monaco, Morgando, Olivieri.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Regioni e Stato in base agli interessi delle rispettive popolazioni.

56. 268.

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte,

Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'Ente più vicino alle popolazioni interessate.

56. 9.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 32.**

Gnaga, Terzi.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 33.**

Diliberto, Armando Cossutta, De Murtas.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 188.**

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni pub-

bliche sono ripartite tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione.

56. 34.

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni sono ripartite tra le comunità locali in base al principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. Tali funzioni in nessun caso possono essere svolte autonomamente dai privati.

56. 198.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni che non possono essere svolte in modo più equo ed efficace dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

56. 221.

Palma.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il perseguimento degli interessi pubblici è assicurato mediante la produzione di beni, servizi ed utilità da parte dei soggetti pubblici, delle formazioni sociali e dei privati, nel rispetto delle regole stabilite dai Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sulla base delle rispettive competenze. Le funzioni attribuite ai soggetti pubblici sono ripartite fra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione e possono essere svolte da tutti i soggetti di cui al comma precedente.

56. 2001.

Lucà, Chiusoli, Lucidi, Maselli, Stelluti.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* **56. 7.**

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* **56. 36.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* **56. 37.**

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche *con le seguenti:* Qualora determinate funzioni risultino svolte in maniera insufficiente dal libero mercato, esse.

56. 35.

Rossetto.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Nel rispetto delle attività *con le seguenti:* Al di fuori di quelle.

56. 38.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che possono essere.

56. 252.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: essere adeguatamente svolte *con le seguenti:* essere più adeguatamente svolte.

56. 206.

Guarino.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: adeguatamente.

56. 199.

Balocchi, Maroni.

Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: svolte *con la seguente:* assolte.

56. 39.

Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: dall'autonoma iniziativa *con le seguenti:* dalla iniziativa.

56. 253.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: autonoma iniziativa dei cittadini *aggiungere le seguenti:* senza interessi di lucro.

56. 40.

Alborghetti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso le formazioni sociali *con le seguenti:* come singoli o nei corpi sociali intermedi.

56. 181.

Mantovano, Selva, Contento.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

56. 254.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire le parole da: , anche attraverso fino alla fine del comma con le seguenti: ;le funzioni pubbliche sono ripartite fra i Corpi sociali organizzati, le Autonomie funzionali, gli Enti territoriali (Comuni e Province), e lo Stato in base al principio della sussidiarietà e della differenziazione dei ruoli e degli ambiti di intervento.

56. 240.

Pivetti.

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: funzioni pubbliche aggiungere le seguenti: non possono essere svolte dai privati e.

56. 41.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: sono aggiungere la seguente: altresì.

56. 42.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

Conseguentemente al secondo e quarto comma, sopprimere la parola: Province.

56. 43 (S. 56. 201a).

Calderisi.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 44.**

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 45.**

Bampo, Bianchi Clerici.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 178.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

Conseguentemente, ovunque ricorra nel presente articolo, alla parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

56. 229.

D'Alema.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: , Comunità montane.

56. 46.

Alborghetti.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

56. 47.

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere le parole da: e differenziazione fino alla fine del comma.

56. 48.

Rossetto, Taradash.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e differenziazione.

56. 256.

Malavenda.

Al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La legge qualifica irrinunciabili le funzioni che non possono affidarsi a soggetti privati senza pregiudizio per i diritti del cittadino costituzionalmente garantiti.

56. 49.

Romano Carratelli, Carotti, Sinisi

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

56. 182.

Fei, Bono.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza.

56. 51.

De Murtas, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.

* **56. 52.**

Gnaga, Terzi.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.

* **56. 257.**

Malavenda.

Al primo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: Province.

56. 189.

Malavenda.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e Stato.

56. 53.

Gnaga, Terzi.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: secondo i criteri *fino alla fine del comma.*

56. 54.

Copercini.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza.

56. 258.

Malavenda.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: secondo i criteri *con le seguenti:* secondo criteri.

56. 55.

Armando Veneto

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: omogeneità e adeguatezza *con le seguenti:* massima omogeneità contraddistinta dalla migliore prestazione possibile.

56. 57.

Malavenda.

Al primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'Ente più vicino alle popolazioni interessate.

56. 58.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

* **56. 59.**

Calderisi.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

*** 56. 60.**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

56. 238.

Malavenda.

Al primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: autonomie funzionali con le seguenti: altre autonomie locali e di quelle funzionali.

56. 61.

Alborghetti.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: e disciplina i procedimenti evitando duplicazioni di funzioni e individuando le rispettive responsabilità.

56. 6.

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: le associazioni, i consigli di quartiere e di circoscrizione, i comitati di base dei cittadini, i lavoratori autorganizzati, i centri sociali autogestiti, le rappresentanze di base a livello sociale, sindacale politico titolari della sovranità e della rappresentanza.

56. 190.

Malavenda.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e le altre autonomie locali.

56. 209.

Pistelli.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni di loro competenza per le finalità previste dalla Costituzione. La loro azione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati.

56. 184.

Fei, Bono.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono attribuite alle regioni solo le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle province e dai comuni.

56. 62.

De Biasio Calimani, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Rava, Saonara, Panattoni, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Scantamburlo, Orlando.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei servizi di rilevanza sociale, la Repubblica favorisce lo sviluppo ed il contributo delle formazioni sociali di volontariato e senza scopo di lucro.

56. 169.

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Pubblico e privato sono due entità parimenti sovrane, qualora tra

queste sorgano conflitti, decide la volontà popolare, attraverso un referendum.

56. 66.

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Ballaman.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La provincia, ente locale intermedio fra comune e regioni, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

56. 67.

Fontanini.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono attribuite alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

56. 68.

Fontan.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Alle province spettano di norma tutte le funzioni amministrative di carattere programmatico, di coordinamento e quelle operative di ambito territoriale e le funzioni di sostegno ai piccoli comuni.

56. 273.

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La potestà legislativa generale è dello Stato. Le regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie loro attribuite. La ripartizione della potestà legislativa ed il

suo esercizio sono stabilite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

56. 186

Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

Le comunità locali ordinate in comuni, città metropolitane e province sono autonome. Le relative autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli statuti di cui ciascun ente si dota.

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza ed il governo delle grandi aree urbane integrate.

La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

56. 02.

Bertinotti, Armando Cossutta,
Diliberto.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

Le Regioni sono Enti autonomi costitutivi della Repubblica. A ciascuna di esse è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di

legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva all'Assemblea nazionale.

56. 03.

Bertinotti, Armando Cossutta,
Diliberto.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

La funzione legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di

legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

56. 04.

Bertinotti, Armando Cossutta,
Diliberto.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

I cittadini hanno il diritto di essere sottoposti a prestazioni patrimoniali non superiori a quelle stabilite in altri paesi dell'Unione europea in condizioni ed in presenza di servizi pubblici analoghi.

56. 01.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.